

Codice A1814B

D.D. 3 dicembre 2025, n. 2397

Concessione breve per transito autocarri di ca 1.730 m su rilevato arginale in destra del fiume Po di rigurgito del torrente Scrivia a servizio dell'attività estrattiva dalla località Cascina Carolina alla località Montemerla nel Comune di Guazzora (AL). RICHIEDENTE: Ditta PE.SO. s.r.l.



ATTO DD 2397/A1814B/2025

DEL 03/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Concessione breve per transito autocarri di ca 1.730 m su rilevato arginale in destra del fiume Po di rigurgito del torrente Scrivia a servizio dell'attività estrattiva dalla località Cascina Carolina alla località Montemerla nel Comune di Guazzora (AL). RICHIEDENTE: Ditta PE.SO. s.r.l.

Il 07/10/2025 la ditta PE.SO. s.r.l., con sede legale in Strada Retorbido, 46 – 27058 VOGHERA C.F./Partita Iva 02313900066, ha presentato istanza, acquisita al ns prot. n. 44306, per ottenere il rinnovo della concessione breve per il transito autocarri di ca 1.730 m su rilevato arginale in destra del fiume Po di rigurgito del torrente Scrivia, a servizio dell'attività estrattiva autorizzata con D.D. n. 481 del 14/08/2019 dal Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte, dalla località Cascina Carolina alla località Montemerla nel Comune di Guazzora (AL), come indicato nella documentazione tecnica allegata all'istanza.

Contestualmente alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del regolamento regionale n. 10R/2022, sono state versate le spese di istruttoria pari € 25,00 a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay avvenuto in data 01/10/2025, associate all'accertamento contabile 413/25 sul capitolo 31225 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 annualità 2025.

In data 22/10/2025 con nota prot. n. 31409 l'AIPO - Ufficio Operativo di Alessandria ha rilasciato l'autorizzazione idraulica PIAL3006 relativa al rinnovo della concessione breve, contenente le prescrizioni e condizioni cui il transito è vincolato e con una successiva nota del 17/11/2025 - prot. n. 34359 – ha definito ulteriori precisazioni cui il concessionario dovrà attenersi. Entrambe le note sono allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Preso atto che il richiedente ha provveduto in data 13/11/2025, al pagamento di € 437,00 dovuti a titolo canone a favore della Regione Piemonte – Versamenti pagoPA, associati all'accertamento n. 410/2025 del capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 annualità 2025.

Considerato che il richiedente in data 12/11/2025 ha provveduto ad aumentare la garanzia prestata dall'importo di Euro 51.642,63 a Euro 117.385,87 a favore dell'A.I.Po – Ufficio operativo di Alessandria, in base al calcolo delle lavorazioni presunte necessarie per il ripristino del rilevato arginale oggetto di concessione e in conformità di quanto disposto dall'art. 117 del d.lgs. 36/2023 calcolato.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8 - 8111 del 25/01/2024.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- art. 59 "Funzioni della Regione" della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.05.2001;
- Legge Regionale n. 12 del 18.05.2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e s.m.i.;
- Regolamento Regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";

determina

di autorizzare la Ditta PE.SO. s.r.l., con sede legale in Strada Retorbido, 46 27058 VOGHERA - C.F./Partita Iva 02313900066, al transito autocarri di ca 1.730 m su rilevato arginale in destra del fiume Po di rigurgito del torrente Scrivia a servizio dell'attività estrattiva, dalla località Cascina Carolina alla località Montemerla, nel Comune di Guazzora (AL), attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel nulla-osta idraulico PIAL3006 rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po - Ufficio Operativo di Alessandria con nota prot. n. 31409 del 22/10/2025 e ulteriormente precisato con nota prot. n. 34359 del 17/11/2025.

Il tratto di pista di servizio in sommità arginale autorizzato è esclusivamente quello indicato nella

cartografia presentata dal richiedente che, anche se non allegata, si richiama quale parte integrante della presente concessione.

E' fatto divieto assoluto di transito sulle banchine laterali e pertanto il transito è consentito a senso unico alternato. Dovrà essere posizionata idonea cartellonistica di segnalazione di transito automezzi in corrispondenza di entrambi i punti di accesso al rilevato.

La velocità di transito degli automezzi sulla sommità arginale non dovrà superare i 10 km/h.

Il transito sarà effettuato ad esclusivo rischio del concessionario, cui rimane addossata ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni, incidenti, lesioni e/o limitazione di diritti precostituiti che possano derivare a persone e a cose dall'esercizio della concessione.

Il concessionario è tenuto ad eseguire a proprie cure e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare il piano viabile della sommità arginale in caso di danneggiamento.

Il transito dovrà essere eseguito in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti.

Durante lo svolgimento delle attività il richiedente è tenuto ad ottemperare ai disposti in materia di sicurezza, ai sensi del d.lgs n. 81/08, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo.

Restano in capo del concessionario gli oneri e i costi per la messa in sicurezza dell'opera idraulica durante l'attivazione delle allerte regionali per le emergenze idrometeorologiche ed eventi di piena, con l'immediata chiusura e divieto di transito ai mezzi d'opera utilizzati.

La presente autorizzazione ha validità di un anno, pena la decadenza della stessa entro il termine sopraindicato.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario entro 120 gg. innanzi al Capo dello Stato.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Luisella Sasso

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PIAL3006_NOID_2025_Transito_PE.SO..pdf.p7m
2. PIAL3006_Presa_atto_garanzie_Transito_PE.SO..pdf.p7m



Allegato

Prot. n. (*) _____

Alessandria, (*) _____

(*riportato nei metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione)

Class. Doqui: A, 6.10.20/02_Pidr/A/654/2018/A/PIAL3006/2/3

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti
Piazza Turati, 4 – 15121 Alessandria
PEC: tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it

Alla Ditta PE.SO S.r.l.
Strada Retorbido, 46 – 27058 Voghera (PV)
PEC: peso.srl@legalmail.it

OGGETTO: PIAL3006 - Richiesta nulla osta idraulico per concessione breve per transito autocarri su rilevato arginale in destra del Fiume Po di rigurgito del torrente Scrivia per svolgimento attività estrattiva dalla località cascina Carolina alla località Montemerla in Comune di Guazzora (AL)

Ditta: PE.SO. S.r.l.

Il sottoscritto Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale, vista la domanda pervenuta da codesto Settore Tecnico Regionale prot. n. 44306 del 07.10.2025 (acquisita al prot. AIPO n. 29467 del 07.10.2025) con la quale la ditta PE.SO. S.r.l. chiede l'autorizzazione al transito sulla sommità arginale del rilevato esistente in destra Fiume Po rigurgito Scrivia, nel tratto indicato sull'inquadramento territoriale allegato all'istanza, per un tratto **di circa 1'730 metri**;

VISTA la documentazione tecnica presentata trasmessa dalla società PE.SO. S.r.l. con PEC del 01.10.2025 (acquisita al Prot. AIPO n. 28988 del 02.10.2025);

VISTO il R.D. 523/1904, art.59;

VISTO l'art.96 del succitato Regio Decreto che vieta qualsiasi intervento che intacchi l'integrità del rilevato arginale, ivi compreso l'installazione di parapetti a margine della sommità arginale e che in conseguenza del citato divieto sussiste il pericolo di caduta dalle scarpate arginali;

EVIDENZIATO che la pista di servizio sulla sommità arginale non riveste caratteristiche di sicurezza previste per le strade carrabili e conseguentemente dovrà essere verificata a cura e sotto la responsabilità del richiedente l'idoneità al transito richiesto;

CONSIDERATO che il presente provvedimento si intende accordato nei limiti dell'attività di polizia idraulica, ai sensi del R.D.523/1904 (Testo Unico sulle Opere Idrauliche);

RICHIAMATO il precedente nulla osta idraulico prot. n. 12953 del 09.05.2024, rilasciato da questa Agenzia;

PRESCINDENDO da ogni altro parere o autorizzazione che dovessero essere necessari a termini di legge attualmente in vigore;

**esprime nulla osta idraulico al rilascio del disciplinare di concessione, per i soli aspetti idraulici ai sensi del
R.D.523/1904**

per il transito su rilevato arginale in destra del Fiume Po per svolgimento attività estrattiva in località Montemerla in Comune di Guazzora (AL), per un tratto di circa 1'730 metri, per come meglio illustrato negli elaborati allegati alla richiesta di concessione e successivamente integrati dal richiedente, che depositati agli atti formano parte integrante del presente nulla osta idraulico anche se non materialmente allegati allo stesso, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. considerato che la concessione viene richiesta per il transito di autocarri di servizio all'attività estrattiva autorizzata con Determinazione n. 481 del 14.08.2019 dal Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte, e che tale transito con mezzi pesanti potrebbe compromettere la stabilità del corpo arginale con potenziale diminuzione di funzionalità del rilevato stesso, il rilievo del rilevato arginale dovrà essere ripresentato e validato ogni qualvolta ritenuto opportuno, a semplice richiesta di AIPO e in ogni caso con cadenza semestrale, al fine di verificare tempestivamente eventuali abbassamenti in quota, scoscendimenti o bassure che possano inficiare la tenuta dell'argine stesso. Allo stesso modo il transito dovrà essere immediatamente sospeso al verificarsi di eventuali ormaie, connesse al transito stesso e potrà essere ripreso solo dopo il ripristino della sede stradale, dandone immediata comunicazione alla scrivente Agenzia.
Tutti i necessari lavori di ripristino e sistemazione delle problematiche che dovessero essere state rilevate, restano a totale carico della Società PE.SO. che dovrà farsi carico del mantenimento dello stato di fatto dell'argine rilevato. A tal fine le scarpate arginali e le relative banchine sommitali dovranno essere periodicamente sfalciate/decespugliate con trinciatura del materiale grossolano sul posto e/o eventuale smaltimento a discarica su richiesta della scrivente Agenzia anche per le vie brevi, con cadenza almeno semestrale, e comunque ogni qualvolta il manto erboso/cespuglioso sia superiore a mt 0.30. Le prescrizioni tecniche per gli interventi di ripristino saranno impartite da questa Agenzia. A garanzia del corretto adempimento della presente prescrizione **si richiede la costituzione di un deposito cauzionale** pari a € 117'385.87 IVA inclusa, calcolato sulla base delle lavorazioni presunte, necessarie all'esecuzione degli interventi di ripristino del tratto di rilevato arginale oggetto di concessione, ~~in caso di inadempienza da parte della ditta concessionaria,~~ che potrà essere costituito tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La garanzia fideiussoria dovrà essere stipulata conformemente a quanto disposto dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in particolare per quanto attiene alla escussione della polizza stessa per la quale si procederà, in caso di inadempienza della concessionaria ai lavori di ripristino sopra richiamati. Tale cauzione verrà svincolata al termine della concessione a seguito dell'accertamento con verifica positiva, delle condizioni della sommità e del rilevato arginale;
2. tenuto conto delle numerosi richiami presentati dalla scrivente Agenzia alla Società richiedente nel corso dei passati anni, circa l'esecuzione di interventi di manutenzione prescritti, il rispetto dei limiti di velocità dei mezzi nonché l'adeguata periodica bagnatura per la limitazione dell'emissione di polveri, più volte disattesi, la richiedente dovrà provvedere, entro 30 giorni dalla data del presente nulla osta, alla ricostituzione delle banchine laterali e all'asfaltatura del tratto di pista in sommità arginale utilizzato che attualmente è strada bianca, secondo le modalità indicate nello stralcio del capitolato AIPO allegato. Di tale intervento il Richiedente dovrà comunicare all'Ufficio Operativo AIPO di Alessandria e al Settore Tecnico Regionale in indirizzo, per iscritto, anche a mezzo posta elettronica certificata, le date di inizio e di fine lavori, allegando idonea documentazione fotografica ante e post-intervento. A lavori ultimati dovrà inoltre essere trasmessa idonea dichiarazione congiunta del Direttore dei Lavori e del Richiedente, nella quale si attesti che "l'intervento è stato realizzato in ottemperanza alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione idraulica rilasciata da quest'Agenzia";
3. il tratto di pista di servizio in sommità arginale oggetto di transito autorizzato sarà esclusivamente quello indicato nella cartografia allegata alla richiesta trasmessa da codesto Settore Tecnico e che, anche se non materialmente allegata, fa parte integrante del presente nulla osta;
4. dovrà essere garantito nel tempo il mantenimento del tratto di pista di servizio in sommità arginale, già asfaltato e da asfaltare, provvedendo periodicamente ai necessari controlli ed eventuali interventi di ripristino per eventuali danneggiamenti connessi al transito degli autocarri;
5. particolare cura dovrà essere prestata per la pulizia delle gomme dei mezzi prima dell'innesto sulla rampa di salita sul rilevato arginale di valle (lato fiume) al fine di evitare il deposito sulla sommità arginale stessa di materiale terroso/ghiaioso/limoso, provvedendo alla immediata rimozione e pulizia delle superfici.

Particolare cura dovrà essere posta nella pulizia del tratto asfaltato, provvedendo alle necessarie operazioni meccaniche di pulizia mediante spazzolatrici;

6. nelle more della realizzazione dell'asfaltatura, la pista sommitale oggetto del transito autorizzato dovrà essere periodicamente bagnata con idonee attrezzature, al fine di limitare l'emissione di polveri. Nei periodi di scarsa piovosità la bagnatura periodica dovrà essere effettuata con una frequenza di più volte nell'arco della giornata lavorativa;
7. è fatto divieto assoluto di transito sulle banchine laterali e pertanto il transito stesso è consentito a senso unico alternato. Dovrà essere posizionata idonea cartellonistica di segnalazione di transito automezzi in corrispondenza di entrambi i punti di accesso al rilevato;
8. l'utilizzo è accordato nello stato di fatto in cui si trova il tratto di pista arginale in quanto trattasi di tratto intercluso al libero transito;
9. considerato che sul tratto arginale in concessione viene espletata l'ordinaria attività di vigilanza da parte del personale tecnico AIPO e potrebbero risultare in essere o essere autorizzate in futuro altre concessioni al transito, si dovrà tener conto e prestare la massima attenzione per l'eventuale presenza sul tratto stesso di altri veicoli, anche in senso opposto di marcia, e si dovrà agevolare il passaggio degli stessi, provvedendo all'occorrenza anche all'utilizzo di eventuali movieri, ferma restando la responsabilità per ogni eventuale danno/incidente dovesse verificarsi, rimanendo la stessa direttamente in capo al concessionario con manleva della scrivente Agenzia;
10. nessuna modifica potrà essere apportata ad arginature, sponde e pertinenze idrauliche senza il consenso dello scrivente ufficio;
11. tenuto conto, come citato in premessa, che il tratto oggetto di transito risulta privo di protezioni laterali e di ogni altra segnaletica stradale, il transito verrà effettuato a esclusivo rischio della ditta concessionaria, cui rimane addossata ogni responsabilità per eventuali danni a terzi o a cose di terzi o proprie che potessero derivare dall'esercizio della concessione;
12. **particolare attenzione dovrà essere prestata per le velocità di transito degli automezzi sulla sommità arginale, che non dovrà superare i 10 km/h;**
13. è assolutamente vietata l'occupazione di aree poste al di fuori della sommità arginale con manufatti, mezzi o quant'altro, ancorché provvisori, se non espressamente autorizzati;
14. questa Agenzia resta manlevata da ogni ricorso o pretesa derivante dal transito autorizzato che viene effettuato sotto la diretta responsabilità civile e penale della stessa ditta concessionaria, riservandosi inoltre l'AIPO la facoltà di rivalersi sulla stessa, in caso di eventuali danneggiamenti alla sommità arginale che dovesse essere riscontrata in seguito al transito autorizzato;
15. viene quindi ritenuta indenne e sollevata l'Agenzia scrivente e i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa derivante dal transito effettuato in forza della concessione rilasciata, essendo la ditta concessionaria ritenuta unico soggetto responsabile amministrativamente, civilmente, penalmente, per ogni danno, incidente, lesione e/o limitazione di diritti precostituiti che possa derivare a persone o a cose per il transito autorizzato, ribadendo quindi che questa Agenzia resta totalmente manlevata da ogni richiesta di indennizzo danni di qualunque natura;
16. il rilascio della concessione non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi, già autorizzati con regolare concessione, al transito in sommità arginale sul medesimo tratto. A tal fine si invita la Regione Piemonte a voler comunicare ad eventuali altri concessionari, autorizzati al transito sullo stesso tratto, il rilascio della concessione e la presente, sul tratto in questione di autocarri, invitandoli a prestare la massima attenzione;
17. resta inteso che in caso di attivazione del servizio di piena, nessun mezzo del concessionario potrà transitare sul rilevato arginale;
18. il presente nulla osta si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, e non esime il richiedente dall'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie, salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale della ditta concessionaria e con l'obbligo, da parte della stessa, di tenere sollevata ed indenne l'Agenzia scrivente da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione;
19. il presente nulla osta potrà essere revocato in qualsiasi momento, a insindacabile giudizio dello scrivente Ufficio, qualora ragioni di superiore interesse pubblico o idraulico ne motivassero la necessità, rinunciando fin d'ora la ditta concessionaria a pretendere qualunque indennizzo, sia per la sospensione del transito, sia per la revoca della concessione stessa. Quest'Agenzia si riserva ad ogni modo di ordinare, anche per le vie brevi, eventuali sospensioni temporanee per esigenze connesse alla manutenzione dell'argine;

20. il presente Nulla Osta idraulico ha una validità di 1 anno, decorrenti dalla data del relativo rilascio, rinnovabile annualmente secondo le disposizioni del Settore Tecnico Regionale e a seguito di presentazione della documentazione come da punto 1.

AL VERIFICARSI DI EVENTI DI PIENA, NESSUN MEZZO DEL CONCESSIONARIO POTRA' TRANSITARE SULL'ARGINE.

Si rammenta, in ogni caso, che:

- in caso di eventuali piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini di indennizzo per i danni subiti dal richiedente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi.

Il presente nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

La vigilanza sul presente atto spetta agli organi di controllo previsti dalla normativa vigente, cui dovrà esibirsi, a richiesta, copia della presente autorizzazione.

Con l'accettazione del disciplinare il concessionario si impegna al pagamento dei canoni demaniali che verranno eventualmente fissati dal Settore Tecnico Regionale, anche eventualmente *"per concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione"* e all'esecuzione, in caso di danneggiamenti, delle relative opere di manutenzione sulla sommità arginale e sulle scarpate laterali del tratto di rilevato oggetto di transito, rappresentando che, in caso di inottemperanza, AIPO provvederà direttamente al ripristino, con addebito delle spese al concessionario.

Per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile.

L'atto di concessione e l'annessa autorizzazione idraulica dell'AIPO dovranno essere inviati, da parte di Codesto Settore Tecnico Regionale, oltre che all'ufficio scrivente:

- **al Comune di Guazzora (AL) per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza;**
- **agli organi di polizia (Carabinieri Forestale) per le verifiche e gli accertamenti di cui al R.D. 2669/1937 art.15 e del R.D. 1775/1933 art.220.**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge presso il Tribunale delle Acque ai sensi dell'art. 140, 141 e 143 come previsto dal T.U. 1775/1937.

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale
Ing. Luca Franzì
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

Referenti: L. Vattimo – A. Bovone

N.B.: tutte le successive comunicazioni dovranno essere direttamente trasmesse all'Ufficio Operativo di Alessandria all'indirizzo PEC di seguito riportato: ufficio-al@cert.agenziapo.it

Prot. n. (*) _____

Alessandria, (*) _____

(*riportato nei metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione)

Class. Doqui: A, 6.10.20/02_Pidr/A/654/2018/A/PIAL3006/2/7

Alla Ditta PE.SO S.r.l.

Strada Retorbido, 46 – 27058 Voghera (PV)

PEC: peso.srl@legalmail.it

Alla Regione Piemonte

Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti

Piazza Turati, 4 – 15121 Alessandria

PEC: tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: PIAL3006 - Richiesta nulla osta idraulico per concessione breve per transito autocarri su rilevato arginale in destra del Fiume Po di rigurgito del torrente Scrivia per svolgimento attività estrattiva dalla località cascina Carolina alla località Montemerla in Comune di Guazzora (AL)

Ditta: PE.SO. S.r.l.

Facendo seguito al nulla osta idraulico rilasciato da questa Agenzia Prot. 31409 del 22.10.2025 per il rinnovo al transito sulla sommità arginale del rilevato esistente in destra Fiume Po rigurgito Scrivia, nel tratto indicato sull'inquadramento territoriale allegato all'istanza, per un tratto di circa 1'730 metri, al successivo incontro con il richiedente presso la sede AIPO di Alessandria del 03.11.2025, durante il quale sono state, tra le altre cose, discusse soluzioni alternative circa la prescrizione relativa all'asfaltatura del tratto di sommità arginale attualmente strada bianca di cui al punto 2 del succitato nulla osta;

si prende atto di quanto comunicato con PEC del 10.11.2025 (acquisita al Prot. AIPO n. 33752 del 11.11.2025), trasmessa dalla Società PE.SO. S.r.l., a impegno/garanzia di quanto prescritto sul richiamato nulla osta idraulico Prot. 31409 del 22.10.2025 e concordato durante il succitato incontro, con le seguenti precisazioni:

- Punto 7: *“Alla stesura e rullatura di fresato d’asfalto fine per un contenimento fattivo al passaggio delle polveri e una migliore individuazione della carreggiata.”* Premesso che il fresato d’asfalto è considerato rifiuto speciale ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006, secondo il D.M. 69/2018 cessa di essere rifiuto a determinate condizioni e può essere riutilizzato a condizione che soddisfi i requisiti di sicurezza e non comporti impatti negativi sull’ambiente e/o sulla salute umana, la scrivente Agenzia ritiene di non autorizzare la stesura di detto materiale per come indicato al punto 7. L’impegno della società PE.SO. alla stesura e rullatura sulla strada in sommità arginale risulta assentibile solo con l’utilizzo di stabilizzato fine;
- Punto 10: *“Alla ricostruzione del guado uscita Torrente Scrivia con modalità differente dell’attuale, che permetta la ripresa al passaggio, dopo la piena, in modo più rapido scaricando così il passaggio arginale dell’80% di transiti.”*, si ricorda che la realizzazione del guado sul torrente Scrivia è stata autorizzata con Prot. n. 6712 del 18.03.2022, che ad ogni buon fine si allega in copia, le cui condizioni e prescrizioni continuano pienamente a valere, in particolare quanto prescritto ai punti 11 e 12:

11. *si dovrà provvedere, per tutta la durata della concessione, alla manutenzione degli scatolari, rimuovendo l'eventuale materiale litoide e/o fluitato depositatosi al loro interno o a ridosso, che potrà essere movimentato in alveo e depositato all'interno dello stesso nelle immediate vicinanze a tombamento di buche e/o bassure e/o erosioni di sponda e/o movimentato immediatamente a valle in punti che ne consentano la relativa presa in carico da parte della corrente idrica senza determinarne ostacolo al deflusso del corso d'acqua stesso e/o indirizzare la corrente sulle opposte sponde, in particolar modo prima dei periodi autunnali e primaverili, interessati da possibili eventi di morbida e/o piena del corso d'acqua. Gli eventuali materiali di risulta accumulatosi a ridosso del guado dovranno essere idoneamente smaltiti in base alla vigente normativa in materia.*

Al verificarsi di tali necessità:

- *si dovrà provvedere a darne preventiva comunicazione alla scrivente Agenzia, alla Regione Piemonte ed al Gruppo Carabinieri Forestale in indirizzo, con congruo anticipo comunicando la data presunta di intervento, la relativa durata, i mezzi che scenderanno in alveo, allegando idonea documentazione fotografica con localizzazione planimetrica dei relativi punti di ripresa;*
- *dovrà essere preventivamente sentito il competente Settore Tutela Flora e Fauna della Provincia di Alessandria, per le eventuali prescrizioni di propria competenza;*
- *si dovrà dare conferma dell'inizio intervento nella stessa giornata di avvio dello stesso;*
- *si dovrà provvedere a comunicare, allo stesso modo, la data di fine intervento allegando idonea documentazione fotografica rappresentante lo stato dei luoghi a ridosso delle aree di intervento, con localizzazione planimetrica dei relativi punti di ripresa;*
- *in caso di eventuale necessità di procedere con l'asportazione del materiale litoide depositatosi, qualora non dovesse trovare utile collocazione in alveo, si dovrà provvedere a richiedere presso la Regione Piemonte il rilascio della preventiva concessione;*

12. *al verificarsi dell'eventuale parziale o completa asportazione dell'opera, in occasione di eventuali fenomeni di morbida e/o piena del corso d'acqua, la Ditta, qualora lo stato dei luoghi sia tale da consentirne il ripristino, alle stesse condizioni riportate in progetto, potrà dietro preventiva comunicazione allo scrivente Ufficio, provvedere al rifacimento della stessa, rispettando appieno le specifiche di progetto e l'osservanza delle prescrizioni imposte nel presente N.O. idraulico. Nella comunicazione dovrà essere richiamata l'autorizzazione idraulica rilasciata ed espressamente riportato che "lo stato dei luoghi è tale da consentire il ripristino delle opere provvisorie in alveo nel pieno rispetto di quanto riportato nel progetto presentato, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni imposte nella relativa autorizzazione idraulica, a suo tempo rilasciata". Tale comunicazione dovrà essere inoltrata anche alla Regione Piemonte ed al Gruppo Carabinieri Forestale in indirizzo. Dovranno allo stesso modo essere comunicate le relative date di inizio e fine intervento. A lavori ultimati dovrà inoltre essere trasmessa idonea dichiarazione del Richiedente, da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale si attesti che "l'intervento di ripristino è stato realizzato conformemente al progetto a suo tempo autorizzato ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione idraulica rilasciata da quest'Agenzia", allegando idonei elaborati grafici "as-built" a firma di tecnico abilitato, idoneamente quotati e georeferenziati agli stessi caposaldi utilizzati in fase di progetto, di cui occorrerà fornire le relative monografie (identificativo, coordinate, quote, documentazione fotografica), idonea documentazione fotografica con localizzazione planimetrica dei relativi punti di ripresa. **Diversamente si dovrà procedere a richiedere una nuova autorizzazione;***

Pertanto, qualora la ricostruzione del guado, in caso di asportazione/danneggiamento dello stesso a seguito di eventi di piena del corso d'acqua, dovesse avvenire con modalità differenti rispetto a quanto autorizzato con il nulla osta sopra richiamato Prot. n. 6712 del 18.03.2025, **la Società PE.SO. dovrà provvedere alla richiesta di nuova autorizzazione con presentazione di idonei elaborati tecnici.**

Qualora dovesse venire disatteso quanto impegnato/garantito dalla Società PE.SO. S.r.l., e per come indicato nella presente, la Società stessa dovrà provvedere ad ottemperare al succitato punto 2 del sopra richiamato nulla osta idraulico Prot. n. 31049 del 22.10.2025, pena la decadenza dello stesso.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale
Ing. Luca Franzi
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

Referenti: L. Vattimo – A. Bovone

N.B.: tutte le successive comunicazioni dovranno essere direttamente trasmesse all'Ufficio Operativo di Alessandria all'indirizzo PEC di seguito riportato: ufficio-al@cert.agenziapo.it